

2023

SCHEDA n. 11/2023

LEGGE N. 85 DEL 3/7/2023

Conversione del D.L.48/2023
(Decreto Lavoro)

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 153 del 3 luglio 2023



CISL
SCUOLA

Premessa

Il 29 giugno 2023 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la Legge di conversione del Decreto-Legge 48 (cosiddetto “Decreto lavoro”). Di seguito riportiamo le disposizioni relative al settore scuola.

Art.17**(Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)**

1

I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 17 istituiscono un Fondo per il riconoscimento di *una misura di sostegno economico* in favore dei familiari degli studenti, compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, **successivamente al 1° gennaio 2018**, durante le attività formative. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è rinviata a un decreto ministeriale. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per il 2023 e, a decorrere dal 2024, a 2 milioni di euro annui. Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria dei suddetti stanziamenti.

I successivi commi integrano, con ulteriori disposizioni, la disciplina relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

In particolare, il comma 4: stabilisce il principio per cui la **progettazione dei PCTO** deve essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche.

Per questo fine, dispone che le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuino, nell’ambito dell’organico dell’autonomia e *avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente*, la figura **del docente coordinatore di progettazione**.

Con un successivo decreto del Ministro dell’istruzione e del merito saranno individuate le modalità per effettuare il **monitoraggio qualitativo dei PCTO**.

Viene, inoltre, disposta l’integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) da parte delle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza con un’apposita sezione con l’indicazione delle misure specifiche di prevenzione dei rischi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare per gli studenti nei PCTO. Si dispone, altresì, che “l’integrazione” del documento di valutazione dei rischi (DVR) sia fornita all’istituzione scolastica e venga, di conseguenza, allegata alla convenzione.

Infine, viene previsto che la sezione speciale del registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro, debba consentire la condivisione anche:

- delle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa;
- dell’esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
- dell’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei già menzionati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Art.18**(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore)**

2

L'articolo 18 prevede, **in via transitoria**, con riferimento **esclusivamente** all'anno scolastico 2023/2024 e all'anno accademico 2023/2024, un'estensione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione, compresa la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale.

In base a tale estensione, il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) nonché gli studenti e le studentesse di tali percorsi siano comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento.

L'estensione in oggetto fornisce, inoltre, per i lavoratori interessati, la **tutela contro gli infortuni in itinere**, la quale è stata riconosciuta finora in favore di insegnanti e istruttori solo sulla base di alcune sentenze.

La tutela per gli infortuni in itinere resta invece esclusa per gli studenti e allievi, per espressa previsione della lettera f) del comma 2.

Articolo 28-bis**(Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute 4 febbraio 2022)**

L'articolo 28-bis e il comma 3-bis del successivo articolo 42 (*Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile*) introducono proroghe di alcune norme transitorie in materia di **lavoro agile**.

Nel dettaglio, l'articolo 28-bis proroga **dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023** la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, **pubblici** e privati, **rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022**.

Ricordiamo, per semplicità, che il D.M. 4 febbraio 2022 individua:

- le **condizioni del soggetto**;

- le **patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità**

in presenza delle quali è **certificata dal medico di medicina generale del lavoratore** la situazione di fragilità ai fini dell'applicazione di alcune norme transitorie di favore.

La proroga prevede che il **datore di lavoro**, per i soggetti rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022, **assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Lo stesso articolo 28-bis provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla proroga e alla relativa copertura. Infatti, l'onere (**che è relativo alle sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche**) è quantificato pari a 541.839 euro (per l'anno 2023) e ad esso si fa fronte mediante riduzione, in misura identica, di accantonamenti disposti a favore del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 3-bis dell'articolo 42 proroga **dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023** altre disposizioni transitorie, relative sia al **diritto di alcune categorie di lavoratori** al ricorso a tale istituto sia alla **possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici** nella disponibilità del dipendente.

Riguardo alle norme oggetto della proroga di cui all'articolo 42, comma 3-bis, ricordiamo che la norma che riconosce il diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile – **a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione** - riguarda:

- i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore -;
- i **lavoratori dipendenti che**, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, **in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.**

La proroga di cui all'articolo 42, comma 3-bis, contiene, inoltre, la disposizione secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.